

A. Condizioni Generali di Vendita

della Gitschberg Jochtal S.p.A,
del consorzio Rio Pusteria- Bressanone e
della Federconsorzi Dolomiti Superski

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo degli skipass e delle tessere a valore che consentono l'uso degli impianti di risalita della Plose Ski SpA, del Consorzio Rio Pusteria-Bressanone e di Federconsorzi Dolomiti Superski.
Tutti gli skipass dalla validit  pari o inferiore a un giorno (pass da mezza giornata, da 3 ore e biglietti singoli) sono emessi dalla Plose Ski SpA, mentre gli skipass del consorzio Rio Pusteria-Bressanone hanno una validit  dai 2 giorni in su. Gli skipass del Dolomiti Superski sono disponibili sia come skipass da uno o pi  giorni che come tessere a valore valide per l'accesso agli impianti di risalita dei 12 consorzi di zona elencati di seguito: Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino e Civetta.
2. Federconsorzi Dolomiti Superski, come pure i 12 consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale   esclusa ogni partecipazione e responsabilit  da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei consorzi di zona.
3. Lo skipass   un documento strettamente personale e pu  recare il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non pu  essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, n  scambiato o alterato. Il periodo di validit  dello skipass non pu  essere modificato, n    possibile sostituire uno skipass di valle con uno skipass Dolomiti Superski e viceversa. Gli skipass (ad esclusione delle tessere MyDolomiti Skicard) portano impressi i giorni di validit  nonch  una sigla composta alternativamente dalle lettere M, F, S, J e B, che rispettivamente identificano l'appartenenza alla categoria Maschio, Femmina, Senior, Junior o Bambino a seconda dell'et  o data di nascita del titolare dello skipass. Informazioni aggiornate sulla suddivisione anagrafica sono riportate nel listino prezzi.
4. La tessera a valore non   personale e pertanto   cedibile. La sua validit    limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell'acquisto la tessera ha un saldo attivo di 600, 1.000 o 2.100 unit , a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo saranno scalate dall'ammontare residuo le unit  necessarie per l'uso dell'impianto di risalita.
5. La stagione sciistica ordinaria inizia il 04.12.2021 (salvo eventuali ritardi dovuti all'attuale situazione sanitaria) e si conclude il 18.04.2022. Tutti gli skipass venduti da Plose Ski SpA, dal consorzio Rio Pusteria-Bressanone e dal consorzio Dolomiti Superski sono accettati presso tutti gli impianti in funzione nei rispettivi periodi ed aree di validit  nonch , nei limiti previsti dalle misure di contingentamento ed eventualmente previa prenotazione ove richiesta, anche al termine della stagione ordinaria fino al 01.05.2022.
6. Al fine di ottenere le tariffe ridotte riservate a senior (S), junior (J) e bambini (B), nonch  per l'emissione di skipass Superski Family nei casi e nei modi indicati nei listini prezzi,   necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di identit  (non **sostituibili** da autocertificazione) nonch  lo stato di famiglia per casi specifici, in modo da attestare i presupposti per la concessione degli sconti previsti, consultabili oltre che sui listini anche sul sito www.dolomitisuperski.com, www.plose.org e www.gitschbergjochtal-brixen.com. Lo skipass gratuito per bambini, da 1-31 giorni, viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e per lo stesso periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuit    intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.
7. L'acquisto di skipass per persone minorenni comporta la dichiarazione da parte dell'adulto accompagnatore di essere a conoscenza delle responsabilit  civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonch  delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 cos  come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, nazionali come anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto del minore avviene sotto la tutela, la responsabilit  e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne.
8. Qualora l'acquisto dello skipass sia avvenuto tramite e-ticketing (acquisto online) e il titolare abbia comunicato dati errati, rendendo necessaria la sostituzione, sar  dovuto un importo di 10,00 (dieci) euro per ogni skipass sostituito a titolo di contributo spese amministrative e di segreteria. La validit  dei voucher relativi all'acquisto online di skipass e tessere a valore   limitata esclusivamente alla stagione invernale di emissione. Ai sensi del Codice del Consumo (art. 47 e 59 Dlgs 206/2005) non   previsto il diritto di recesso sull'acquisto di skipass.
9. Il gestore declina ogni responsabilit  per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonch  per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le disposizioni per gli sciatori esposte alla partenza di ogni impianto.
10. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identit .
11. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato, l'annullamento o la sospensione. La verifica del corretto utilizzo dello skipass o della tessera a valore pu  avvenire anche in modalit  remota in un momento successivo al momento dell'abuso stesso attraverso il sistema Gate Camera installato su alcuni impianti di risalita. In caso di abuso

con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo il 28/11/2012), viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell'acquisto. A fronte di abuso con skipass emessi con formula Superski Family, verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci per singolo caso di abuso dall'ammontare delle giornate sci ancora disponibile al momento dell'accertamento. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o sospesi o annullati dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

12. Gli skipass e le tessere a valore parzialmente o completamente inutilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deliberatamente danneggiati non vengono sostituiti né rimborsati.
13. In caso di smarrimento di uno skipass o di una tessera a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come p.es. skipass emessi agli impianti non muniti di cassa d'emissione), è possibile richiedere entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione la sostituzione mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché dell'attestazione di acquisto in caso di skipass o, per quanto riguarda gli skipass caricati su My Dolomiti Card, mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito, per poterne bloccare l'utilizzo da parte di terzi. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà richiesto l'importo di € 10,00 (dieci). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.
14. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass (con esclusione degli skipass emessi con formula Superski Family, degli skipass con giornate sci a scelta nella stagione in quanto validi per due stagioni invernali e delle tessere a valore), sempre che sia del tipo nominativo o con foto. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna dello skipass ai punti vendita e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 8 giorni dall'infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti: - supporto materiale dello skipass; - copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell'infortunio tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva. Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri, il calcolo dell'ammontare del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di un analogo skipass avente un numero di giorni di validità pari a quelle fino al giorno di riconsegna dello skipass da rimborsare e della richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nei comprensori sciistici del consorzio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, di Funivie Brentonico Ski srl, di Funivie Lagorai spa e di Panarotta srl. Per tutti gli skipass a tariffa ridotta il calcolo del rimborso avviene dividendo il prezzo complessivo per 10 anziché per 20.
15. Lo skipass e la tessera a valore sono titoli di viaggio necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare come descritto all'art 1. Entrambi i biglietti non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo nei casi espressamente previsti e regolati agli articoli 13 e 14. Tali biglietti restano di proprietà dell'emittente e vengono concessi in comodato al titolare, che è responsabile della loro corretta conservazione.
16. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto necessari per l'accesso agli impianti di risalita, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
17. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l'intera stagione invernale, come definita all'art. 5, di tutti gli impianti di risalita e l'agibilità di tutte le piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo gli stessi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali, a titolo meramente esemplificativo, le condizioni meteorologiche, di innevamento e di sicurezza, guasti all'impianto, disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito.
18. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l'intera stagione invernale, come definita all'art. 5, degli impianti di risalita e l'agibilità delle piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all'impianto, disponibilità delle fonti energetiche, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. In tutte tali ipotesi è esclusa ogni forma di rimborso o indennità. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l'impossibilità sopravvenuta della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.
19. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo, e deve scegliere itinerari e andatura in base alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento, al meteo e alla visibilità, oltre a tenere conto della segnaletica e dell'orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.dolomitisuperski.com. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento.
20. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l'ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30.

21. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche   solo indicativa.
22. Per motivi di sicurezza   proibito frequentare le piste al di fuori dell'orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili sia civilmente che penalmente degli eventuali danni cagionati dal mancato rispetto del divieto.
23. Gli stagionali Dolomiti Superski, esclusi gli skipass emessi con formula Superski Family e Superdays, emessi entro il 14/02/21, comprendono 5 giorni di validit  nelle localit  del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva, Pejo, Ponte di Legno-Tonale, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone) e nelle ski area gestite dalle societ  Brentonico Ski srl, Funivie Lagorai spa e Panarotta srl. Per la stagione 2020/21 dette giornate sci non verranno abilitate sul supporto My Dolomiti Card ma verr  rilasciato un biglietto giornaliero interno; le 5 giornate possono essere utilizzate nei predetti comprensori sciistici dal 28/11/20 fino al 02/05/21 sugli impianti che saranno in funzione, previa prenotazione della giornata sciistica ove necessaria e nei limiti del contingentamento previsto dalle norme in vigore. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le imprese a essi consorziate non possono garantire n  il funzionamento degli impianti n  la sciabilit  delle piste nei predetti comprensori. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass stagionale Dolomiti Superski comporta oltre al suo ritiro immediato, al suo annullamento o alla sua sospensione da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento o la sospensione delle giornate ancora usufruibili nei citati comprensori. In caso di smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski sulle piste dei comprensori di Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, Brentonico Ski srl, Funivie Lagorai spa o Panarotta srl, non essendo data la possibilit  di verificare in loco la titolarit  del supporto smarrito, non potr  essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski non verranno successivamente rimborsati. Skipass stagionali Dolomiti Superski emessi successivamente al 14/02/21 non comprendono le 5 giornate di validit  nei comprensori Skirama Adamello-Brenta e nelle skiarea gestite da Brentonico Ski srl, Funivie Lagorai spa e Panarotta srl.
24. I prezzi per l'acquisto dello skipass o della tessera a valore nonch  l'ammontare delle unit  decurtate potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonch  in caso di limitazioni della capacit  di trasporto emanate per ordine delle Autorit  o per normative.
25. Con l'acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti condizioni generali di contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.dolomitisuperski.com, www.plose.org e www.gitschbergjochtal-brixen.com.
26. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di contratto vale la versione italiana delle stesse.
27. Per ogni controversia relativa alla validit  ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto   applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano.
28. Misure di riequilibrio per impossibilit  sopravvenuta nella stagione 2019-20 legata all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 per i titolari di skipass con validit  stagionale. A titolo di compensazione per la anticipata chiusura degli impianti di risalita nella stagione invernale 2019-20, viene riconosciuto, previa presentazione presso gli uffici centrali di emissione della documentazione richiesta, come indicato nel comunicato pubblicato sul sito www.dolomitisuperski.com:
- a) ai titolari di skipass stagionali (Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione 2019-20: uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto di skipass stagionale per la stagione 2020-21 nonch  il diritto di recesso disciplinato nell'art 29 delle presenti condizioni generali di contratto;
 - b) ai titolari di skipass Superski Family e di skipass con giorni a scelta nella stagione (Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione 2019-20: a fronte di acquisto di un analogo tipo di skipass per la stagione 2020-21, le giornate non godute nella stagione precedente saranno aggiunte a quelle ordinariamente disponibili. In deroga alle ordinarie condizioni contrattuali il complessivo monte giornate avr  validit  per due stagioni invernali consecutive e dunque anche nella stagione invernale 2021-22. In relazione agli skipass Superski Family, qualora il nucleo familiare dovesse avere subito delle modifiche, il beneficio dell'aggiunta delle giornate non godute verr  attribuito al primo membro del gruppo familiare 2019-20 che si presenter  presso le casse nella stagione 2020-21. Il monte giornate non potr  essere distribuito su pi  nuclei familiari.
 - c) ai titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona con 4 giornate Dolomiti Superski abbinate acquistati nella stagione 2019-20: a fronte di acquisto di un analogo tipo di skipass per la stagione 2020-21, le giornate Dolomiti Superski non godute nella stagione precedente saranno aggiunte a quelle ordinariamente disponibili. Tali misure e le altre comunicate tramite Dolomiti Superski o i singoli Consorzi di zona costituiscono il riequilibrio economico del contratto stipulato per la stagione 2019-20, anche ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., nonostante la deroga agli stessi contenuta nelle condizioni generali di contratto valide per la relativa stagione invernale. Avvalendosi di tali misure, quindi, i beneficiari dichiarano di essere integralmente soddisfatti e di non avere null'altro da pretendere da Dolomiti Superski, dai Consorzi di zona e dalle societ  consorziate in relazione alla chiusura anticipata degli impianti di risalita nel marzo 2020 per ordine delle Autorit . Le misure di riequilibrio non saranno cumulabili con altre promozioni e/o tariffe agevolate o scontate ottenute nella stagione 2019-20 o previste per la stagione 2020-21, con la sola eccezione degli acquisti in prevendita ordinaria, prevista ogni anno da circa met  novembre al 24 dicembre. Sono altres  esclusi dall'applicazione delle misure di riequilibrio complessivamente previste i titolari di skipass 2019-20 che hanno gi  beneficiato di una forma di riequilibrio o di rimborso (p.es per infortunio), i titolari di skipass bloccati e/o ritirati o che, attraverso l'invito ad una negoziazione assistita o ad un procedimento di mediazione oppure attraverso l'avvio di un procedimento giudiziario, abbiano manifestato la volont  di non accettare le proposte di riequilibrio economico di Dolomiti Superski, dei Consorzi di zona e delle societ  consorziate.
29. Misure straordinarie legate all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Deroga all'ordinario periodo di validit  di singoli skipass e diritto di recesso straordinario). In considerazione dell'attuale situazione emergenziale e per la sola stagione invernale 2020-21 alcune misure di riequilibrio vengono riconosciute in via generalizzata:
- a) in deroga alle ordinarie condizioni contrattuali, la validit  temporale degli skipass Superski Family e degli skipass con giorni a scelta nella stagione (sia Dolomiti Superski sia dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione invernale 2020- 21 non sar  limitata alla stagione di emissione, ma si estender  anche all'inverno 2021-22;

- b) agli acquirenti di alcune tipologie di skipass, validi per la stagione 2020-21, viene riconosciuto un diritto di recesso dal contratto di skipass in caso di chiusura degli impianti disposta dalle Autorità dovuta all'epidemia SARS-CoV-2 in corso, nelle ipotesi e con gli effetti regolati dai commi che seguono.

Skipass stagionali

I titolari di skipass stagionale Dolomiti Superski hanno il diritto di recedere dal contratto ove, successivamente alla effettiva apertura della stagione invernale agli sciatori amatoriali (eventualmente posticipata rispetto al termine programmato indicato nell'art. 5), sia disposta dalle Autorità la chiusura, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, della totalità degli impianti del Dolomiti Superski oppure della totalità degli impianti di un Consorzio di zona (purchè precedentemente aperti agli sciatori amatoriali), in quest'ultimo caso limitatamente all'ipotesi in cui l'utente abbia la residenza o comunque la stabile disponibilità di un alloggio in uno dei Comuni ove è situata una stazione a valle dei relativi impianti chiusi.

I titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona (anche laddove abbinati a 4 giornate Dolomiti Superski) hanno il diritto di recedere dal contratto ove, successivamente alla effettiva apertura della stagione invernale agli sciatori amatoriali (eventualmente posticipata rispetto al termine programmato indicato nell'art. 5), sia disposta dalle Autorità la chiusura, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, della totalità degli impianti del relativo Consorzio di zona, a prescindere dal luogo di residenza o alloggio.

È escluso il diritto di recesso per gli utenti che abbiano usufruito di 40 o più giornate sciistiche nonché per i titolari di skipass stagionali di tipo promozionale o emessi a tariffa agevolata, non indicati nel listino ufficiale di vendita.

Skipass giornalieri con data determinata e skipass plurigiornalieri.

Ai titolari di skipass Dolomiti Superski, giornalieri con data determinata o plurigiornalieri, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto ove, durante il periodo di validità dello skipass medesimo, sia disposta dalle Autorità la chiusura della totalità degli impianti del Dolomiti Superski oppure della totalità degli impianti di un Consorzio di zona, in quest'ultimo caso limitatamente all'ipotesi in cui l'utente risieda o alloggi in uno dei Comuni ove è situata una stazione a valle dei relativi impianti chiusi. Ai titolari di skipass dei Consorzi di zona, giornalieri con data determinata o plurigiornalieri, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto ove, durante il periodo di validità dello skipass medesimo, sia disposta dalle Autorità la chiusura della totalità degli impianti del relativo Consorzio di zona, a prescindere dal luogo di residenza o di alloggio.

Spetta inoltre il diritto di recesso, esclusivamente ai titolari di skipass giornalieri con data determinata e plurigiornalieri, sia Dolomiti Superski sia dei singoli Consorzi di zona, in caso di accertata positività al virus SARS-CoV-2 mediante tampone PCR o test antigenico oppure di un provvedimento di quarantena disposto nel periodo di validità della tessera. In entrambi i casi il diritto di recesso viene esteso anche ai famigliari del titolare dello skipass interessato. È escluso il diritto di recesso per i titolari di skipass di tipo promozionale, o emessi a tariffa agevolata, non indicati nel listino ufficiale di vendita.

Superski Family, skipass con giorni a scelta nella stagione e tessere a valore.

In deroga alle ordinarie condizioni contrattuali, la validità temporale delle tessere a valore acquistate per la stagione 2020-21 non sarà limitata alla stagione di emissione, ma si estenderà anche all'intero inverno 2021-22. Ai titolari di skipass Superski Family, skipass con giorni a scelta nella stagione (sia Dolomiti Superski sia dei Consorzi di zona) e di tessere a valore, acquistati nella stagione invernale 2020-21, non è riconosciuto alcun diritto di recesso, in considerazione del prolungamento del periodo di validità anche all'intero inverno 2021-22.

Modalità di esercizio del diritto di recesso e misura del rimborso.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante la procedura online sul sito www.dolomitisuperski.com entro il trentesimo giorno dall'inizio della chiusura degli impianti disposta dalle Autorità o dell'accertamento della positività o dal provvedimento di quarantena. Ove necessario dovranno a tal fine essere dimostrati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso.

In caso di esercizio del diritto di recesso, lo skipass non sarà più valido e spetterà agli utenti un importo calcolato con le modalità di seguito specificate.

- a) Ai titolari di skipass stagionali, Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, verrà riconosciuto un importo determinato in ragione del periodo di inizio della chiusura degli impianti disposta dalle Autorità, secondo il seguente schema:
- entro il 15/12/2020 (compreso): 85% del prezzo di acquisto;
 - entro il 31/12/2020 (compreso): 70% del prezzo di acquisto;
 - entro il 15/01/2021 (compreso): 55% del prezzo di acquisto;
 - entro il 31/01/2021 (compreso): 40% del prezzo di acquisto;
 - entro il 15/02/2021 (compreso): 30% del prezzo di acquisto;
 - entro il 28/02/2021 (compreso): 20% del prezzo di acquisto;
 - entro il 15/03/2021 (compreso): 10% del prezzo di acquisto;
 - entro il 31/03/2021 (compreso): 5% del prezzo di acquisto;
 - dopo il 01/04/2021 (compreso): nessun rimborso previsto.
- b) Ai titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona con 4 giornate Dolomiti Superski abbinate, spetterà l'importo di cui sopra calcolato sul prezzo di acquisto dello skipass stagionale del Consorzio di zona. Le giornate Dolomiti Superski non utilizzate verranno rimborsate al loro prezzo di acquisto, pari a € 35,00 per adulti e € 26,25 per Junior, per ogni giornata non usufruita. Sono escluse dal rimborso le giornate eventualmente aggiunte dalla stagione 2019-20.
- c) Ai titolari di skipass giornalieri con data determinata o plurigiornalieri Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona spetterà un importo pari alla differenza del prezzo dello skipass acquistato ed il prezzo di uno skipass di durata pari ai giorni fino alla disposta chiusura degli impianti o di accertamento della positività o del provvedimento di quarantena. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, ove lo skipass venga ancora utilizzato dopo il primo giorno di chiusura degli impianti di un Consorzio di zona, l'importo spettante verrà determinato dal giorno di ultimo utilizzo dello stesso; laddove lo skipass venga utilizzato dopo l'esercizio del diritto di recesso, dall'importo spettante in ragione del giorno in cui la comunicazione di recesso sia pervenuta al destinatario, verrà detratto un importo pari al prezzo di uno skipass giornaliero per ogni giorno di utilizzo successivo, in base al periodo di stagione di riferimento. Per coloro che non eserciteranno il diritto di recesso, lo skipass continuerà ad essere utilizzabile per tutto il periodo di validità. In tali casi, ogni alea sulla durata della chiusura e sulla eventuale mancata riapertura viene espressamente assunta dall'utente, che anche in deroga a quanto previsto dagli art. 1463 e 1464 c.c., non avrà diritto ad alcuna misura di riequilibrio, secondo quanto previsto dall'art. 18.

30. Misure precauzionali in relazione alla epidemia in corso: Dolomiti Superski e le sue imprese consorziate sono impegnate ad adottare tutte le misure più opportune per contribuire al contenimento del contagio. Altrettanto essenziale è il comportamento

individuale degli utenti che dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e consigli delle Autorità, la cui conoscenza Dolomiti Superski contribuisce a diffondere anche attraverso il proprio sito internet. Ne consegue il divieto di utilizzo degli impianti di risalita in caso di mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni, in caso di presenza di sintomi tipici da virus SARS-CoV-2 o di mancanza di dispositivi di protezione individuale, ove obbligatori. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli esercenti degli impianti di risalita in caso di contagio.

31. Tutte le piste da sci aperte e marcate della Plose Ski SpA sono sorvegliate da personale medico specializzato in collaborazione con le forze dell'ordine. Per i servizi di primo soccorso e trasporto feriti si addebita un contributo spese di 200 euro. Per cure di lieve entità prestate direttamente presso i locali del soccorso piste e nelle loro immediate vicinanze il contributo è di 50 euro. Eventuali incidenti possono essere segnalati presso tutti gli impianti di risalita, ristoranti e uffici dell'area sciistica.
32. La Plose Ski SpA e il consorzio Rio Pusteria-Bressanone offrono agli utenti la possibilità di stipulare un'assicurazione a copertura dei costi di una varietà di servizi, tra cui anche i servizi di soccorso piste. L'assicurazione deve essere stipulata contestualmente all'acquisto dello skipass, a cui non può più essere collegata in un secondo momento.

Versione: 29.09.2021

*Salvo variazioni